



ORIGINALE

N. 35/2016

COMUNE DI PECETTO DI VALENZA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE NUMERO 4, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 COMMA 5 L.R. 56/1977 E S.M.I. A) PRESA D'ATTO DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE CON LA MODALITA' INTEGRATA (PARAGRAFO 1.7 D.G.R. 29 FEBBRAIO 2016, N. 25-2977). B) APPROVAZIONE.

L'anno duemilasedici addì ventiquattro del mese di Novembre alle ore 19,05 nella Sala delle adunanze del Consiglio.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

		Pres	Ass			Pres	Ass
1	BORTOLONI Andrea	Si		7	CANEPARI Sara	Si	
2	DE STEFANI Flavio	Si		8	CUCCOLO Debora		Si
3	FORSINETTI Viviana	Si		9	PASTELLI Riccardo	Si	
4	ORSINI Mauro		Si	10	LABRUNA Sabato	Si	
5	PANELLI Alessio	Si		11	LOMBARDI Claudia	Si	
6	RICCI Alberto	Si			Totali	9	2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig. Avv. Gian Carlo RAPETTI il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Andrea BORTOLONI, Sindaco pro tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al **punto 3** dell'Ordine del giorno

Su istruttoria giuridica del segretario comunale

VISTO l'articolo 17 L.R. 56/1977 e s.m.i., afferente Tutela ed uso del suolo, come sostituito, ora, dall'articolo 34 L.R. 3/2013, recante la disciplina delle varianti e delle revisioni del Piano Regolatore Generale, ed ivi con particolare riferimento al comma 5, ai sensi del quale sono varianti parziali al non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione (lettera a);

- non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale (lettera b);
- non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla medesima L.R. 56/1977 (lettera c);
- non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 L.R. 56/1977 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge (lettera d);
- nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente in misura superiore al 4 per cento, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa, tali incrementi essendo consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale, dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio (lettera e);
- non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti (lettera f);
- non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente (lettera g);
- non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti (lettera h);

VISTO il comma 7 del citato articolo 17, recante la procedura di approvazione delle varianti parziali, ai sensi del quale:

- la deliberazione di adozione contiene sia la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale, sia un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente e il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga;
- la deliberazione di adozione è di competenza del Consiglio Comunale ed è pubblicata sul sito informatico del Comune;
- dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante;
- non sono soggette a pubblicazione o a nuove osservazioni le modifiche introdotte a seguito di accoglimento di osservazioni;
- per contro, l'inserimento di eventuali nuove aree, a seguito delle osservazioni pervenute, deve essere accompagnato dall'integrazione degli elaborati tecnici;
- contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la deliberazione medesima è inviata alla Provincia che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTC o i progetti sovracomunali approvati e fornisce il contributo in caso di eventuale attivazione del processo di VAS;
- per le varianti successive a quella di cui all'articolo 8 bis comma 6 lettera b), in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del D.Lgs. 42/2004, contestualmente all'invio alla

provincia, la deliberazione medesima è trasmessa anche al Ministero per i beni e le attività culturali che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alla conformità della variante al PPR;

- la pronuncia della Provincia e la pronuncia del Ministero si intende positiva se non interviene entro i termini sopra citati;
- entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione il Consiglio Comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte e approva definitivamente la variante;
- se la Provincia ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP o ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla Provincia oppure essere corredata del definitivo parere favorevole della medesima Provincia;
- se il Ministero ha espresso parere di non conformità con il PPR, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dal Ministero oppure essere corredata del definitivo parere favorevole del Ministero;
- la variante è efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione;
- la deliberazione di approvazione è trasmessa alla Provincia, alla Regione e al Ministero, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG;

DATO ATTO CHE nel caso in cui, tramite più varianti parziali, vengano superati i limiti di cui al comma 5, la procedura del comma 7 non trova applicazione;

VISTI:

- l'articolo 3 comma 1 lettere a) e b) L.R. 56/1977 e s.m.i., che, nel novero degli strumenti di pianificazione per l'organizzazione e la disciplina d'uso del territorio, enucleano rispettivamente, a livello regionale, il Piano Territoriale Regionale (PTR) formato dalla Regione, che considera il territorio regionale, anche per parti, e ne esplica ed ordina gli indirizzi di pianificazione del territorio, e, a livello provinciale, il Piano Territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), formato dalla Provincia, relativo al territorio della Provincia, delineante l'assetto strutturale del territorio e fissante i criteri per la disciplina delle trasformazioni, in conformità con gli indirizzi di pianificazione regionale;
- l'articolo 4 comma 4 L.R. 56/1977 e s.m.i. che attribuisce agli strumenti di pianificazione territoriale la qualifica di quadro di riferimento e di indirizzo per la formazione degli strumenti urbanistici e per la redazione dei piani settoriali, i quali devono altresì dimostrare la congruenza con gli stessi;
- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, avente quale precipua finalità quella di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando, in particolare, l'effettuazione della valutazione ambientale dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente;
- il Titolo I della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (con particolare riferimento alla modifica apportata con D.Lgs. 128/2010), in materia di sottoposizione alla valutazione ambientale di piani, di programmi e di progetti, compresi quelli normativi, amministrativi, di pianificazione, avente, quale finalità, quella di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica, e con particolare riferimento alla definizione di valutazione ambientale strategica (VAS), relativamente ai piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente;
- l'articolo 20 L.R. 40/1998, in merito alla analisi di compatibilità ambientale degli strumenti di programmazione e pianificazione, che rientrano nel processo decisionale relativo all'assetto territoriale e che costituiscono il quadro di riferimento per le successive decisioni d'autorizzazione, che deve valutare gli effetti, diretti e indiretti, dell'attuazione del piano o del

programma sull'uomo, la fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, l'aria, il clima, il paesaggio, l'ambiente urbano e rurale, il patrimonio storico, artistico e culturale, e sulle loro reciproche interazioni;

- la Circolare della Regione Piemonte in data 08.05.1996 n. 7/LAP, recante le specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici;
- il Piano stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico del Po, approvato, in via definitiva, ai sensi della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001;
- l'articolo 5 comma 3 L.R. 52/2000, recante disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico in attuazione dell'articolo 4 della L. 447/1995, ai sensi del quale, in particolare, la zonizzazione è predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici;

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, avente quale precipua finalità quella di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando, in particolare, l'effettuazione della valutazione ambientale dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente;

DATO ATTO CHE, ai sensi della prefata direttiva, per quanto nella presente sede afferisce:

- la valutazione ambientale deve essere effettuata per tutti i piani e i programmi che sono elaborati, fra l'altro, per il settore della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli (articolo 3 paragrafo 2);
- per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, nonché per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, è demandata alla competenza degli Stati membri la determinazione dell'incidenza significativa sull'ambiente e la conseguente necessità della valutazione ambientale (articolo 3 paragrafo 3);
- la valutazione ambientale di cui all'articolo 3 deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione (articolo 4 paragrafo 1);
- nel caso in cui sia necessaria una valutazione ambientale ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 1, deve essere redatto un rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente, nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma, secondo le informazioni da fornire descritte nell'allegato I della direttiva (articolo 5 paragrafo 1);
- la proposta di piano o di programma ed il rapporto ambientale redatto a norma dell'articolo 5 devono essere messi a disposizione sia delle autorità di cui all'articolo 6 paragrafo 3 (autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi) sia del pubblico, che devono disporre tempestivamente di un'effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale, antecedentemente all'adozione del piano o del programma (articolo 6 paragrafi 1 e 2);

VISTO il Titolo I della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (con particolare riferimento alla modifica apportata con D.Lgs. 128/2010), in materia di sottoposizione alla valutazione ambientale di piani, di programmi e di progetti, compresi quelli normativi, amministrativi, di pianificazione, avente, quale finalità, quella di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica, e con particolare riferimento alla definizione di valutazione ambientale strategica (VAS), relativamente ai piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente, ai sensi del quale, e per quanto nella presente sede afferisce:

- la VAS è un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione, il monitoraggio (articolo 5 comma 1 lettera a);
- la finalità della VAS è quella di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e dell'approvazione dei piani e programmi, assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile (articolo 4 comma 4 lettera a);
- è definita autorità competente la pubblica amministrazione cui compete, fra l'altro, l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi (articolo 5 comma 1 lettera p);
- è definita autorità procedente la pubblica amministrazione che elabora il piano o programma (articolo 5 comma 1 lettera q);
- sono sottoposti a VAS, secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi, di cui all'articolo 6 commi da 1 a 4 (con particolare riferimento a quelli afferenti la pianificazione territoriale o la destinazione dei suoli), la cui approvazione compete alle Regioni o agli Enti Locali (articolo 7 comma 2);
- alle procedure di verifica e autorizzazione si applicano, in quanto compatibili, le norme della L. 241/1990 e s.m.i., e l'autorità competente, ove ritenuto utile, procede all'indizione di conferenza di servizi (ai sensi degli articoli 14 e seguenti L. 241/1990 e s.m.i.), al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate (articolo 9 commi 1 e 2);
- la valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma, e comprende le fasi dello svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni, la decisione, l'informazione sulla decisione, il monitoraggio (articolo 11 comma 1);
- la fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione, comunque durante la fase di predisposizione dello stesso, ed è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o del programma siano presi in considerazione durante l'elaborazione e prima della elaborazione e approvazione (articolo 11 comma 3);
- la VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni (articolo 11 comma 4);
- la VAS costituisce per i piani e programmi parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione (articolo 11 comma 5);
- i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge (*ibidem*);
- l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del D.Lgs. 152/2006 (articolo 12 comma 1)
- l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere (articolo 12 comma 2);
- il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente (*ibidem*);
- l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'Allegato I del D.Lgs. 152/2006, come modificato dall'articolo 4 comma 3 D.Lgs. 4/2008, e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente (articolo 12 comma 3);

- l'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 D.Lgs. 152/2006, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni (articolo 12 comma 4);
- il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente (articolo 12 comma 5, come sostituito dall'articolo 15 comma 1 lettera e) D.L. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 116/2014);

VISTA la L.R. 40/1998, e s.m.i., afferente disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione, con particolare riferimento all'articolo 4, circa le tipologie da sottoporsi alla verifica ed alla valutazione dell'impatto ambientale, nonché all'articolo 20, disciplinante la coerenza degli strumenti di programmazione e pianificazione con gli obiettivi di tutela ambientale;

VISTO il Comunicato del Presidente della Giunta Regionale, circa l'applicazione dell'articolo 20 L.R. 40/1998 al processo formativo degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica, che prescrive, fra l'altro, ai fini di garantire il rispetto dei disposti dell'articolo 20, ed ai fini di procedibilità delle istanze;

VISTA la D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, adottata nelle more dell'adeguamento normativo da parte della Regione Piemonte, afferente primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi, recante atto di indirizzo e coordinamento (ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera e) L.R. 44/2000), finalizzato a garantire un'applicazione dell'articolo 20 L.R. 40/1998 coerente con la direttiva 2001/42/CE e comunque tale da garantire la compatibilità con il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e con particolare riferimento:

- alla puntualizzazione secondo cui la direttiva 2001/42/CE subordina la necessità della valutazione ambientale alla effettiva eventualità che i piani o programmi abbiano significative conseguenze sull'ambiente e, pertanto, pone un discrimine tra piani e programmi che per tipologia e caratteristiche hanno sicuramente effetti significativi sull'ambiente e piani o programmi per i quali è necessario verificare l'entità e la significatività degli effetti ambientali attesi al fine di stabilire la necessità di una valutazione ambientale;
- alla necessità, nei casi in cui occorra stabilire preventivamente la necessità dell'espletamento del procedimento di VAS, che nelle fasi iniziali di elaborazione, fra l'altro, del piano regolatore, sia predisposto un documento tecnico, che illustri in modo sintetico i contenuti principali e gli obiettivi del piano e che contenga le informazioni e i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente in riferimento ai criteri individuati per la verifica preventiva nello specifico Allegato della direttiva 2001/42/CE;
- alla decisione, in capo all'Amministrazione comunale, sulla base dei pareri ambientali pervenuti, nel termine massimo di novanta giorni, circa la necessità di sottoporre, o meno, a valutazione ambientale la variante;
- all'obbligo, in caso di esclusione dalla valutazione ambientale, in capo all'Amministrazione comunale, di tenere conto, in fase di elaborazione del progetto preliminare di variante, delle eventuali indicazioni e condizioni stabilite in sede di detti pareri ambientali;
- alla necessità, in caso di esclusione dal processo valutativo, che i provvedimenti di adozione e di approvazione definitiva della variante diano atto della determinazione di esclusione dalla valutazione ambientale, delle relative motivazioni, delle eventuali condizioni;

VISTO l'articolo 3-bis L.R. 56/1977, come introdotto dall'articolo 5 L.R. 7/2013, in materia di Valutazione ambientale strategica in relazione agli strumenti di pianificazione e loro varianti, che garantiscono che le scelte di governo del territorio in essi contenute siano indirizzate alla sostenibilità ambientale, valutandone gli effetti ambientali producibili dalle azioni in progetto, in relazione agli aspetti territoriali, sociali ed economici tenuto conto delle analisi delle alternative e alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano, ed ai sensi del quale:

- in conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale in materia di VAS, gli strumenti di pianificazione contengono specifici obiettivi di qualità ambientale, riferiti alle rispettive scale di

influenza, e sono formati ed approvati, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole, tenendo conto del processo di VAS (comma 2);

- la VAS si svolge sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo (comma 3);
- la VAS, se attivata, prosegue durante la gestione del piano con il monitoraggio degli effetti ambientali conseguenti alla sua attuazione (ibidem);
- per gli strumenti di pianificazione a livello comunale la VAS, se non espressamente esclusa, si articola nelle seguenti fasi: a) redazione del documento preliminare; b) eventuale verifica di assoggettabilità; c) specificazione dei contenuti del rapporto ambientale; d) redazione del rapporto ambientale, del piano di monitoraggio e della sintesi non tecnica; e) espressione del parere motivato, da rendere prima dell'approvazione dello strumento; f) redazione della dichiarazione di sintesi, parte integrante della deliberazione conclusiva di approvazione; g) monitoraggio degli effetti ambientali conseguenti all'attuazione dello strumento (comma 4);
- il soggetto proponente, nelle diverse fasi di formazione dei singoli piani e delle relative varianti, assicura, per via telematica, la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico, garantendo forme di partecipazione e di divulgazione dei risultati delle analisi ambientali effettuate e degli esiti della VAS (comma 6);
- l'autorità competente alla VAS è individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente, gli enti non dotati di tale struttura svolgono la funzione di autorità competente alla VAS avvalendosi della struttura tecnica con le competenze della Regione o della provincia o di altra amministrazione locale, anche facendo ricorso a forme associate di esercizio delle funzioni (comma 7);
- nel caso dei PRG e delle loro varianti, l'assoggettabilità al processo valutativo e il parere di compatibilità sono formulati sulla base delle indicazioni espresse dai soggetti con competenze ambientali nell'ambito della conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'articolo 15 bis, il parere della Regione, espresso in conferenza dal rappresentante unico dell'ente, assume carattere vincolante in merito all'assoggettabilità al processo valutativo (comma 9);
- ai fini della trasparenza e della partecipazione al processo valutativo, la documentazione inerente alla VAS è resa disponibile nel sito informatico del soggetto proponente il piano, e, al termine del procedimento di VAS sono, altresì, pubblicati in tale sito: a) il parere motivato; b) la dichiarazione di sintesi; c) il piano di monitoraggio ambientale (comma 10);

VISTA, ora, la D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977, recante Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della L.R. 56/1977, che, in considerazione della entrata in vigore della L.R. 3/2013 e della L.R. 17/2013, recanti modifiche alla L.R. 56/1977, disciplinando a livello di principi generali i procedimenti di valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e demandando a successivi provvedimenti della Giunta Regionale la loro regolamentazione di dettaglio, ha provveduto alla revisione ed alla sostituzione dei contenuti dell'Allegato II alla citata D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931, che ha proceduto, nell'Allegato 1 a sostituire, "integrandolo", l'Allegato II alla citata D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931, inerente indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica, ai sensi della quale, per quanto nella presente sede interessa:

- si deve procedere alla fase di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS nel caso, fra l'altro, di Varianti parziali al piano regolatore comunale o intercomunale, come definite dall'articolo 17 comma 5 L.R. 56/1977, e s.m.i. (paragrafo 1.1. lettera f);
- i principali soggetti coinvolti nel procedimento di VAS sono l'autorità procedente, l'autorità competente per la VAS supportata dal proprio organo tecnico, i soggetti con competenza ambientale e il pubblico (paragrafo 1.2.);

- per Autorità procedente si intende, fra l'altro, la pubblica amministrazione che elabora il piano, ovvero la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano quando è proposto da un diverso soggetto pubblico o privato (paragrafo 1.2 lettera a.);
- in caso di piani soggetti alla fase di verifica di assoggettabilità, l'autorità procedente: predispone il documento tecnico di verifica, trasmette la documentazione all'autorità competente in materia di VAS, e, in caso di esclusione dalla successiva fase di valutazione, provvede a integrare gli esiti della verifica nel piano e procede con l'iter di formazione del piano stesso, dando atto nella deliberazione di approvazione degli esiti della fase di verifica-(ibidem);
- l'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 3bis comma 7 L.R. 56/1977 e s.m.i., è individuata nella pubblica amministrazione che approva il piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale (paragrafo 1.2. lettera b);
- secondo quanto previsto dalla citata D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008, l'autorità competente assicura lo svolgimento delle proprie funzioni attraverso l'organo tecnico, istituito ai sensi dell'articolo 7 L.R. 40/1998 (ibidem);
- la responsabilità del procedimento di VAS deve essere attribuita ad una figura, quando possibile dirigenziale o apicale o avente la responsabilità del servizio, interna all'amministrazione e, al fine di garantire la terzietà, il responsabile del procedimento di VAS non può corrispondere al responsabile del procedimento urbanistico o di pianificazione, in conformità alla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato Sez. IV, sentenza n. 133 del 12/01/2011) che richiede che, qualora autorità procedente e autorità competente risultino interne alla stessa amministrazione, l'autorità competente venga individuata in diverso organo o articolazione della stessa amministrazione procedente (ibidem);
- nei casi eccezionali, nei quali non siano presenti all'interno dell'amministrazione locale due articolazioni diverse alle quali attribuire le distinte responsabilità procedurali, il provvedimento finale assunto dall'unico responsabile del procedimento deve tenere conto e dare specificamente atto dell'istruttoria tecnica attinente la VAS, condotta dall'organo tecnico comunale, senza possibilità di discostarsi dalle risultanze istruttorie se non a seguito di puntuale e specifica motivazione ambientale che espliciti le ragioni tecniche che esigono tale discostamento; di ciò dovrà essere dato atto nella dichiarazione di sintesi qualora il piano sia assoggettato a valutazione (ibidem);
- in caso di piani soggetti alla fase di verifica di assoggettabilità, l'autorità competente: verifica la completezza e adeguatezza della documentazione presentata, consulta i soggetti competenti in materia ambientale, individuati in collaborazione con l'autorità procedente, mettendo a disposizione la documentazione prevista, svolge le attività tecnico-istruttorie, assume in piena autonomia e responsabilità il provvedimento di verifica, contenente eventuali condizioni prescrittive o nel caso di assoggettabilità alla valutazione, indicazioni utili alla specificazione dei contenuti del rapporto ambientale (ibidem);
- organo tecnico è la struttura tecnica, istituita stabilmente ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 40/1998 per l'espletamento delle procedure di Valutazione d'impatto ambientale, di cui si dota l'autorità competente al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni istruttorie; esso deve possedere i requisiti necessari per garantire la separazione e l'adeguato grado di autonomia rispetto alle strutture che rivestono la qualifica di autorità procedente, nonché competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale (paragrafo 1.2. lettera c);
- l'organo tecnico deve essere idoneo a garantire le necessarie competenze tecniche nelle materie su elencate, funzionali all'analisi e alla valutazione degli effetti ambientali derivanti dall'attuazione del piano ed a favorire un approccio integrato e multidisciplinare all'istruttoria ambientale (ibidem);
- nel caso di carenza di tali figure all'interno dell'ente, è possibile fare ricorso alla collaborazione di figure professionali esterne all'amministrazione, nei modi e nelle forme consentite (ibidem);

- nel caso di amministrazioni non dotate di un proprio organo tecnico, le stesse possono istituirlo in forma associata o avvalersi di altro organo tecnico già istituito (ibidem);
- all'organo tecnico competono: l'istruttoria tecnica dei documenti presentati, la predisposizione dei contenuti tecnici del provvedimento di verifica e del parere motivato, la partecipazione alla fase di revisione del piano (ibidem);
- i soggetti con competenza ambientale da consultare nelle varie fasi del procedimento, sono individuati d'intesa tra l'autorità procedente e l'autorità competente in relazione alle scelte del piano o della variante, tenendo conto del territorio interessato anche solo parzialmente dai possibili effetti sull'ambiente derivanti (paragrafo 1.3);
- per le varianti parziali e gli strumenti urbanistici esecutivi non in variante, in ogni caso: Provincia, Città metropolitana, ARPA Piemonte in qualità di supporto tecnico-scientifico degli enti coinvolti (paragrafo 1.3 lettera b.);
- nel caso di varianti parziali agli strumenti urbanistici, la prevista verifica di assoggettabilità alla VAS può essere svolta sia in modo integrato contestualmente alla fase di pubblicazione, sia in via preliminare in relazione alla particolare complessità della variante (paragrafo 1.7);

DATO ATTO, sulla base di quanto precede:

- ai sensi della Direttiva 2001/42/CE la valutazione ambientale ha ad oggetto i piani e programmi in quanto dotati di potenzialità di avere effetti significativi sull'ambiente;
- è espressamente enucleato il settore della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e, quindi nel novero dei piani e programmi sono previsti i piani regolatori;
- l'assoggettamento a valutazione ambientale dipende da un processo di determinazione dell'incidenza significativa sull'ambiente;
- l'autorità procedente è la pubblica amministrazione che elabora il piano o programma, mentre l'autorità competente è la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità;
- nel caso di specie, trattandosi di variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'articolo 17 comma 5 L.R. 56/1977 e s.m.i., autorità procedente è il Comune, risultando competente all'approvazione della variante ai sensi del citato articolo 17 comma 5;
- l'autorità competente coincide con l'autorità procedente, risultando competente il Comune stesso anche in relazione alla verifica ambientale, tenuto conto che la normativa vigente, come confermato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S. Sezione IV n. 133/2001), non prescrive l'alterità delle Pubbliche Amministrazioni, in quanto le due autorità, seppure in rapporto dialettico in quanto chiamate a tutelare interessi diversi, non sono in rapporto di controllo, operando anzi in forma collaborativa, per cui non si ravvisa ostacolo, risultando entrambi i poteri (urbanistico e ambientale) facenti capo al Comune, alla coincidenza, fermo restando che è richiesto l'avvalimento di struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale;
- la variante parziale normata dall'articolo 17 comma 5 L.R. 56/1977 e s.m.i. è assoggettata ad un procedimento complesso, che comporta la preliminare adozione da parte del Consiglio Comunale, ed una successiva approvazione da parte del Consiglio medesimo;
- la verifica dell'assoggettabilità alla valutazione ambientale è effettuata durante la fase preparatoria del piano, in particolare in sede di elaborazione, e, quindi, alla deliberazione consiliare di adozione;
- particolarmente significativo è il ruolo delle autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi, e, pertanto, la verifica dell'assoggettabilità presuppone l'espressione di parere di natura ambientale da parte delle citate autorità;
- il procedimento, da parte dell'autorità competente, deve concludersi, nel termine di novanta giorni dalla avvenuta trasmissione del rapporto preliminare all'autorità competente da parte dell'autorità procedente, con provvedimento che disponga, alternativamente, l'assoggettamento o l'esclusione del piano o del programma dalla valutazione;

- in considerazione della coincidenza fra autorità procedente e autorità competente, per trasmissione del rapporto preliminare, approvato con provvedimento deliberativo, deve intendersi il momento di pubblicazione del provvedimento medesimo, e non il momento della adozione, necessitando il termine “trasmissione” la concreta manifestazione dell’atto che interviene mediante l’operazione di pubblicazione, che lo rende ufficiale;
- per contro, ai fini del rispetto del detto termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento, è rilevante la adozione del provvedimento conclusivo;
- la detta conclusione deve tenere conto dei contributi pervenuti dalle autorità che devono essere consultate;
- il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell’autorità competente, antecedentemente alla adozione della variante;
- i provvedimenti di adozione e di approvazione definitiva della variante devono dare atto della determinazione di esclusione dalla valutazione ambientale, delle relative motivazioni, delle eventuali condizioni

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA e richiamata, integralmente e *per relationem*, la deliberazione C.C. n. 28/2016 in data 28.07.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata disposta l’adozione della variante parziale numero 4 al Piano Regolatore Generale del Comune di Pecetto di Valenza, ai sensi dell’articolo 17 comma 5 L.R. 56/1977 e s.m.i. procedendo, altresì, all’attivazione con la modalità integrata (Paragrafo 1.7 D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977) della procedura di verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale;

DATO ATTO CHE, con riferimento al procedimento finalizzato alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di cui alla D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977, recante Disposizioni per l’integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica, ai sensi della prefata deliberazione C.C. n. 28/2016 in data 28.07.2016:

- è stata attivata, con la modalità integrata, contestualmente alla fase di pubblicazione della variante, ai sensi del paragrafo 1.7 (e Allegato 1.j.1.) della D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977, la procedura di verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale della variante parziale;
- ha proceduto all’approvazione del rapporto ambientale preliminare finalizzato alla verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica;
- ha dato atto che autorità procedente è il Comune di Pecetto di Valenza;
- ha dato atto che autorità competente per la verifica è il Comune di Pecetto di Valenza;
- ha individuato il responsabile del procedimento nella persona del segretario comunale, avv. Gian Carlo Rapetti;
- ha individuato la struttura tecnica di cui all’articolo 3-bis comma 7 L.R. 56/1977 e s.m.i. in collegio, di durata temporanea e fino alla conclusione del procedimento, senza oneri a carico della finanza pubblica, costituito dal segretario comunale, avv. Gian Carlo Rapetti, dal geom. Maurizio Barberis, responsabile del servizio urbanistica del Comune di San Salvatore Monferrato e dal tecnico libero professionista all’uopo qualificato, Arch. Barbierato Valerio;
- ha individuato, quali soggetti e autorità da consultare, la Provincia di Alessandria, in persona dei settori competenti, l’ARPA, l’ASL AL;

DATO ATTO CHE, ancora con riferimento al procedimento finalizzato alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.):

- con nota n. 1418 in data 16.09.2016, la variante è stata trasmessa alla Provincia di Alessandria, Direzione Ambiente e Pianificazione ai sensi, per quanto nella presente sede consta, della procedura prevista dalla D.G.R. 29 Febbraio 2016, n. 25-2977 Paragrafo 1.7 Allegato 1 j.1;

- con nota n. 1449 in data 16.09.2016, la variante è stata trasmessa, altresì: a) all'ARPA Dipartimento Provinciale di Alessandria; b) all'ASL AL di Casale Monferrato (AL);
- con nota n. 00083662/2016 del 06.10.2016, acclarata al protocollo del Comune al n. 1563 del 06.10.2016, è stato trasmesso il parere dell'ARPA, comportante la non necessità di sottoporre la variante a procedura di VAS;
- con nota n. 97039 del 18.10.2016, acclarata al protocollo del Comune al n. 1618 del 18.10.2016, è stato trasmesso il parere dell'ASL AL, comportante la non necessità di sottoporre la variante a procedura di VAS, esprimendo le contestuali seguenti osservazioni: 1) per i sistemi di allontanamento e depurazione dei reflui fognari e per le reti di distribuzione d'acqua potabile, dovranno essere prese in considerazione le eventuali future implementazioni; 2) dovrà essere verificata la presenza di elettrodotti, evidenziata la loro fascia di rispetto ed applicati i relativi vincoli; 3) dovrà essere garantita la congruità del documento alla zonizzazione acustica comunale;
- con nota n. 65850 del 04.10.2016, acclarata al Protocollo del Comune al n. 1648 del 25.10.2016, è stato trasmesso, per quanto nella presente sede interessa, il parere del servizio VIA – VAS – IPPC, in qualità di soggetto coinvolto per la componente ambientale, in merito alla non assoggettabilità a procedura di VAS della variante;
- l'organo tecnico di cui all'articolo 3-bis comma 7 L.R. 56/1977 e s.m.i., in seduta in data 17.11.2016, con verbale protocollo n. 1789/2016, ha espresso, a propria volta, il parere di non assoggettabilità a procedura di VAS della variante;

RITENUTO, pertanto, nell'esercizio della discrezionalità tecnica, opportuno che il Comune di Pecetto di Valenza, quale autorità competente ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera p) D.Lgs. 152/2006, dichiari che il progetto di variante parziale, attualmente in fase di elaborazione ai sensi dell'articolo 11 comma 3 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a seguito della verifica in merito agli impatti significativi sull'ambiente ai sensi dell'articolo 12 comma 3 D.Lgs. 152/2006, non necessita di valutazione ambientale strategica;

DATO ATTO CHE, con riferimento al procedimento urbanistico:

- a seguito della prefata deliberazione C.C. n. 28/2016, è stato operato il deposito in visione presso la Segreteria Comunale della variante e la pubblicazione presso l'Albo Pretorio del Comune della deliberazione di adozione, a fare data dal 16.09.2016 ed a tutto il 15.10.2016;
- dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, non risulta pervenuta, a protocollo del Comune, alcuna osservazione da parte di soggetto titolato ai sensi del comma 7 dell'articolo 17 L.R. 56/1977 e s.m.i.;
- con la già citata nota n. 1418 in data 16.09.2016, per quanto afferisce il procedimento urbanistico, la variante adottata è stata veniva trasmessa alla Provincia di Alessandria, Direzione Ambiente e Pianificazione ai sensi del prefato comma 7 della L.R. 56/1977 e s.m.i.;
- con nota del 04.10.2016, acclarata al protocollo del Comune al n. 1648 del 25.10.2016, è stato trasmesso il parere della Provincia di Alessandria, per quanto afferisce il procedimento urbanistico ai sensi del decreto del Presidente n. 153 in data 20.10.2016 Protocollo 20160068104 con esito positivo sulla compatibilità della variante con il Piano Territoriale Provinciale, nonché parere favorevole di compatibilità con i progetti sovra comunali;

VISTA, pertanto, la variante parziale al P.R.G.C., redatta dai professionisti incaricati Architetto Simona ILLARIO e Architetto Luca MASSA, con studio tecnico in Alessandria, formata degli elaborati come infra descritti, parte essenziale ed integrante della presente ad ogni legale effetto:

- Relazione illustrativa (Allegato 1);
- Norme tecniche di Attuazione (Allegato 2);
- Tavola 3.2a - Territorio non urbanizzato (Allegato 3);
- Tavola 3.2b - Territorio non urbanizzato (Allegato 4);
- Tavola 3.3 – Frazione Pellizzari (Allegato 5);
- Tavola 3.4 – Nucleo Strada per Alessandria (Allegato 6);
- Tavola 3.5 - Centro storico (Allegato 7);

CONFERMATA la sussistenza dell'interesse pubblico negli interventi oggetto della variante, con particolare riferimento al riscontro delle richieste finalizzate a consentire l'attuazione edilizia in Frazione Pellizzari, modificando in parte l'attuazione del PEC 2 mediante lo strumento del permesso di costruire con convenzione ai sensi dell'articolo 49 comma 4 L.R. 56/1977 e s.m.i. e la perimetrazione del PEC 11 in modo da interessare un unico mappale, oltre a correzione di errori materiali;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 17 comma 5 L.R. 56/1977, la presente Variante:

- non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente;
- non modifica la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale e comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- non comporta riduzione di quantità globale di aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante;
- non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 L.R. 56/1977 per più di 0,5 metri quadrati per abitante;
- non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente;
- non incrementa le superfici territoriali né gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive;
- non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

DATO ATTO CHE la capacità insediativa residenziale del PRGC riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate risulta dal prospetto numerico Allegato A) della presente parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, e che non sono avvenuti aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga;

DATO ATTO CHE, ai fini del presente atto, in particolare:

- sussiste compatibilità con il Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21.07.2011 e con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), adottato con D.G.R. n. 53-11975 del 04.08.2009 e, in particolare, con le prescrizioni degli articoli 13, 14, 16, 18, 26 e 33 delle N.T.A., misure di salvaguardia di cui all'articolo 143 comma 9 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- sussiste compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale (PTP), approvato con D.C.R. n. 223 - 5714 del 19.02.2002, e variato con D.C.R., n. 112 - 7663 del 20.02.2007;
- sussiste conformità al Piano stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico del Po, come recepito ai sensi della variante strutturale al P.R.G.C. approvata con D.G.R. n. 27-12558 del 16/11/2009 recante la condivisione del quadro del dissesto e della pericolosità definito per l'intero territorio comunale dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato con D.P.C.M. in data 24.05.2001, e comporta tante conseguentemente l'adeguamento del Piano Regolatore Comunale al suddetto P.A.I.;
- ai sensi dell'articolo 5 L.R. 52/2000, sussiste compatibilità, in forza della natura degli interventi previsti, e senza necessità di modifica, con la classificazione acustica del Territorio Comunale, approvata, in via definitiva, con deliberazione C.C. n. 20/2004 in data 25.08.2004, esecutiva ai sensi di legge;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- la normativa speciale;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

DATO ATTO CHE sulla deliberazione vengono apposti:

- il parere espresso dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistica Edilizia privata, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti;

con votazione resa in forma palese, alle ore 19,05 la quale dà il seguente risultato:

- **presenti 09;**
- **astenuti 0;**
- **votanti 09;**
- **voti favorevoli 09;**
- **contrari 0,**

DELIBERA

1. Di dichiarare la conclusione, ai sensi di quanto in narrativa, della procedura, attivata ai sensi della deliberazione C.C. n. 28/2016 in data 28.07.2016, esecutiva ai sensi di legge, afferente la verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale della variante parziale numero 4 al Piano Regolatore Generale del Comune di Pecetto di Valenza;
2. Di dichiarare, quale autorità competente ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera p) D.Lgs. 152/2006, che la variante parziale numero 4 al Piano Regolatore Generale del Comune di Pecetto di Valenza, a seguito della verifica in merito agli impatti significativi sull'ambiente ai sensi dell'articolo 12 comma 3 D.Lgs. 152/2006, non necessita di valutazione ambientale strategica;
3. Di rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni di cui in narrativa, ai sensi dell'articolo 12 comma 5 D.Lgs. 152/2006, mediante pubblicazione integrale del presente provvedimento e della relazione citata in narrativa nel sito web dell'autorità competente;
4. Di approvare, in via definitiva, la variante parziale numero 4 al Piano Regolatore Generale del Comune di Pecetto di Valenza, ai sensi dell'articolo 17 comma 5 L.R. 56/1977 e s.m.i., come redatta dai professionisti incaricati Architetti Simona ILLARIO e Luca MASSA tecnici incaricati, costituita dagli elaborati tecnici e dalla documentazione di seguito indicata, della presente parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, anche se non materialmente unita ma depositata agli atti dell'Ufficio tecnico:
 - Relazione illustrativa (Allegato 1);
 - Norme tecniche di Attuazione (Allegato 2);
 - Tavola 3.2a - Territorio non urbanizzato (Allegato 3);
 - Tavola 3.2b - Territorio non urbanizzato (Allegato 4);
 - Tavola 3.3 – Frazione Pellizzari (Allegato 5);
 - Tavola 3.4 – Nucleo Strada per Alessandria (Allegato 6);
 - Tavola 3.5 - Centro storico (Allegato 7);
5. Di dare atto della compatibilità con il Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21.07.2011 e con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), adottato con D.G.R. n. 53-11975 del 04.08.2009 ed, in particolare, con le prescrizioni degli articoli 13, 14, 16, 18, 26 e 33 delle N.T.A., misure di salvaguardia di cui all'articolo 143 comma 9 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
6. Di dare atto della compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale (PTP), approvato con D.C.R. n. 223 – 5714 del 19.02.2002, e variato con D.C.R., n. 112 - 7663 del 20.02.2007;
7. Di dare atto del rispetto del Piano stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico del Po, come recepito ai sensi della variante strutturale al P.R.G.C. approvata con D.G.R. n. 27-12558 del 16/11/2009;
8. Di dare atto della compatibilità, ai sensi dell'articolo 5 L.R. 52/2000, con la classificazione acustica del Territorio Comunale, approvata, in via definitiva, con deliberazione C.C. n. 20/2004 in data 25.08.2004, esecutiva ai sensi di legge.

D.LGS. 267/2000 T.U. EE. LL. ART. 49 e NORMATIVA COMUNALE
PARERE ESPRESSO DAL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE
Avv. Gian Carlo RAPETTI

D.LGS. 267/2000 T.U. EE. LL. ART. 49 e NORMATIVA COMUNALE
**PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE**
Geom. Corrado GALLO

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Andrea BORTOLONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gian Carlo RAPETTI

ALLEGATO A

a) <i>Abitanti residenti (anno 2006)</i> n. 1312
b) <i>Abitanti stagionali (anno)*</i> n.
c) <i>Vani non occupati (anno 2006)** ind. diretta</i> n. 398
d) <i>Vani già previsti e riconfermati dalla variante</i> n. 3049
e) <i>Vani previsti dalla Variante</i> n. 608
f) <i>Vani previsti della Variante nel PEC</i> n. /
g) <i>Vani turistico ricettivi (se non compresi alle voci d) ed e)</i> n. /
VANI TOTALI n. 2.418
* <i>(inserire il dato solo se superiore agli abitanti residenti)</i>
** <i>(censimento istat oppure indagine diretta)</i>
<i>DOTAZIONE AREE PER SERVIZI: (2418 x 25)</i> Mq. 60.450
<i>SERVIZI PREVISTI DALLA VARIANTE:</i> Mq. 107.545
<i>SERVIZI PREVISTI IN AREE A PEC (X)</i> Mq./

*I servizi previsti dalla Variante sono sufficienti per una popolazione teorica di **2.418** abitanti e la dotazione procapite per abitante è di mq.**44,47***

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.Lgs. 267 del 18.08.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Pecetto di Valenza www.comune.pecettodivalenza.al.it accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32 comma 1 L. 69/2009) dal giorno **15 Dicembre 2016** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 29 Dicembre 2016

Dalla Residenza Comunale, li **15 Dicembre 2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI

%%%

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la sujestesa deliberazione, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione nelle forme di legge all'Albo Pretorio Informatico del Comune, è divenuta esecutiva in data ai sensi del 3° comma dell'art. 134 della legge 18/08/2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI

%%%

La presente copia (in carta libera ad uso amministrativo) è conforme all'originale qui depositato.

Pecetto di Valenza,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI